

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 239/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 182/CGF – RIUNIONE DEL 7 MAGGIO 2009

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, Dr. Luigi Antonio Esposito – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) **RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE RUGGIERI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTAGLI SEGUITO GARA F.C.D. CALCIO TEAM SANNICANDRO/POL. D. MARCONI DEL 9.3.2008** (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 59 del 15.5.2008)

Il calciatore Ruggieri Antonio, tesserato per il F.C.D. Team Sannicandro ha impugnato per revocazione o revisione la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia (Com. Uff. n. 59 del 15.5.2008) che confermava la decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Foggia (Com. Uff. n. 37 del 13.3.2008) con cui veniva inflitta ad esso ricorrente, reo di aver colpito il direttore di gara procurandogli una ferita con copiosa fuoriuscita di sangue in occasione dell’incontro Calcio Team Sannicandro/Pol. Marconi Ischitella giocato il 9.3.2008, per il Campionato provinciale di 3° Categoria, la sanzione della squalifica per anni 5 con proposta di preclusione.

Sostiene che autore dell’aggressione sarebbe stato un altro calciatore, tale Ciavarella Stefano ed a sostegno produce una dichiarazione rilasciata da due dirigenti della società ospitata che avvalorerebbero tale versione.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero la tesi rappresentata, peraltro ben lungi da assurgere al rango di nuova prova idonea a contrastare la competenza delle emergenze ufficiali, non rientra in alcuno dei casi tassativamente previsti dall’art. 39 C.G.S. e non supera quindi la soglia della fase rescindente.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal calciatore Ruggieri Antonio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL SIG. X AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI 5 MESI A FAR TEMPO DALL’1.9.2009 E FINO AL 31.1.2010 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 8, COMMA 1, OGGI 10, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 4313/612PF06-07/AM/MA DEL 4.2.2009** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C.– Com. Uff. n.114 del 3.4.2009)

La Procura Federale con atto del 4.2.2009 deferiva il signor X per violazione degli artt. 1 comma 1 e 8 comma 1 (oggi art. 10) C.G.S. per aver svolto attività di intermediazione attinente al trasferimento di calciatore, non appartenente alla propria società.

Con il provvedimento adottato in data 3.4.2009, Com. Uff. n. 114, la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, accoglieva il deferimento e, per l'effetto, infliggeva a X la sanzione della squalifica di 5 mesi a far tempo dall'1.9.2009 al 31.1.2010.

Tale provvedimento viene impugnato con il presente gravame da X, che dopo aver eccepito il difetto di giurisdizione della Commissione, deduce la "nullità degli atti di indagine successivi al 30.6.2006" per violazione dell'art. 32, comma 11 (oggi art. 27 comma 8), nonché "la nullità degli atti di indagine per violazione dell'art. 32 comma 6 (all'epoca art. 28 comma 5), "non risultando che la Procura Federale abbia comunicato la conclusione delle indagini"; nel merito deduce un errato apprezzamento delle risultanze istruttorie, con evidente travisamento di fatti; infine deduce l'abnormità della decorrenza della sanzione, posticipata all'1.9.2009 in violazione dei principi generali dell'ordinamento sportivo e dell'art. 22 C.G.S..

Va in via preliminare affermata la giurisdizione della Commissione essendo provato che il ricorrente all'epoca dei fatti era tesserato F.I.G.C. né ha alcuna rilevanza ai fini della giurisdizione il fatto che non abbia versato la quota per il 2008 - 2009, poiché non incide sulla validità del tesseramento.

Gli atti di indagine successivi alla data del 30.6.2006 sono validi, contrariamente a quanto sostenuto *ex adverso* con la apposita censura, in quanto risulta che vi è stata regolare proroga, chiesta ed ottenuta. Va, peraltro, osservato che la valutazione circa l'eccezionalità della proroga è estremamente discrezionale con conseguente non censurabilità al riguardo.

Circa, poi, l'asserita mancata comunicazione della conclusione delle indagini, l'art. 32, comma 6, che sancisce l'obbligo di tale comunicazione non prevede alcuna sanzione nel caso di inosservanza della stessa norma; orbene, quest'ultima mira solo a garantire la pienezza del contraddittorio, che nel caso in esame, come ha riconosciuto la Commissione, vi è stato, essendo il deferito intervenuto nel procedimento svolgendo tutte le difese possibili.

Pertanto la censura in esame è inconfidente, non sussistendo alcuna illegittimità del procedimento, anche nel caso che vi sia la lamentata mancanza di comunicazione.

Nel merito non sussiste alcun travisamento di fatto dovuto ad un errato apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Basta ricordare che il ricorrente ha ammesso di aver svolto attività di consulente per altre società diverse da A.

Fondata risulta, infine, la censura con cui deduce l'illegittimità della data di decorrenza della sanzione, posticipata all'1.9.2009, poiché secondo i principi generali dell'ordinamento la sanzione decorre dalla data di pubblicazione della decisione che stabilisce la sanzione stessa.

Orbene la sanzione decorre dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Sig. X ridetermina la sanzione inflitta a 5 mesi di inibizione decorrenti dalla pubblicazione del presente dispositivo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma l'8 giugno 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete